

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'articolo 70;

VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

VISTE le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

VISTA la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;

VISTA la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

RITENUTO di non dover riservare posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

- **VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
- **VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";
- **VISTO** il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";
- **VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
- **VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico–fisici;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- **CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idoneo sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
- **VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2002, datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di "celibato", "nubilato" e "vedovanza", previsti per l'arruolamento nel Corpo;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Comandante Generale n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare";

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa – tra l'altro – nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare nel ruolo ispettori per l'anno 2004;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",

DETERMINA:

Art. 1 Posti a concorso

E' indetto, per l'anno accademico 2004/2005, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 270 allievi marescialli del contingente ordinario al 76° corso, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non potrà superare il 20% dei posti messi a concorso, cioè 54 unità. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 76° corso in un numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito.

Lo svolgimento del concorso prevede:

- a) una prova preliminare, consistente nella somministrazione di test culturali di livello;
- b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- c) una prova scritta di composizione italiana;
- d) gli accertamenti dell'idoneità attitudinale;
- e) una prova orale di cultura generale;
- f) un esame facoltativo di una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
- g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.

Il corso di formazione avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:

- a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
 - 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, superato il 35° anno di età;
 - 2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2003/2004;
 - 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
 - 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;
 - 5) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
- b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:
 - 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - 4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;
 - 5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;
 - non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

- 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
- 8) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
- 9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2003/2004;
- 10) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.

I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3 Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale.

Analogamente, i militari (esclusi gli appartenenti al Corpo) devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma 1 e con le modalità dinanzi indicate, al Comando Provinciale competente per il luogo di residenza.

La domanda dovrà redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al presente bando) e disponibile presso tutti i Comandi del Corpo nonché sul sito internet www.gdf.it

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande, comunque, spedite non a mezzo raccomandata verranno accettate soltanto se pervenute al Comando Provinciale entro il suindicato termine.

Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non dovessero pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, verranno archiviate.

Per i militari del Corpo, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al Comando da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale le domande dovranno essere presentate al Comando Quartier Generale), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il Comando che riceve le domande di cui al precedente comma 6, vi appone immediatamente la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.

Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, come segue:

- a) al Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
- b) al Comando Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Comando Centro Logistico;
- c) al Comando Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
- d) al Comando Re.T.L.A. dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando Reparti Speciali.

I Comandi di cui al precedente comma, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le invieranno, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Comando Centro di Reclutamento.

I predetti Comandi dovranno, altresì, comunicare tempestivamente al Comando Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.

L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporterà l'archiviazione dell'istanza.

Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente archiviate.

Alle incombenze di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13 provvedono:

- a) per gli appartenenti al Corpo, i Comandi di cui al precedente comma 8;
- b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale competente.

I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli producendo ricorso:

- a) gerarchico al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione (se l'archiviazione è stata disposta dal Comando Quartier Generale, il ricorso dovrà essere proposto al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale) - ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro 30 giorni dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'Amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (vgs. modello allegato 2):

- a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
- b) Comando cui è in forza;
- di essere o non essere imputato o condannato in un procedimento penale per delitto non colposo;
- d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
- e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
- f) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento;
- g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo articolo 21;
- h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il candidato non in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (vgs. modello allegato 1):

- a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i militari devono indicare anche il grado rivestito nonché il Comando cui sono in forza);
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
- d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
- e) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi, né sottoposto a misura di prevenzione:
- f) il distretto militare o la capitaneria di porto di appartenenza;
- g) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza:
- h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
- i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza:

- il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
- m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del codice di avviamento postale;
- o) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
- p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo articolo 21;
- q) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche:

- a) all'esame facoltativo di una o più lingue estere, scelte tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
- b) alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.

I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgerà secondo le modalità stabilite al successivo art. 11.

La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

I candidati di cui al precedente comma 2 dovranno segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

Art. 5 Istruttoria della domanda

Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6 Documentazione

Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i Comandi di cui all'articolo 3, comma 8, provvederanno ad inviare al Comando Centro di Reclutamento, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità alla prova preliminare di cui al successivo articolo 11, copia autenticata del foglio matricolare (aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 1) dei militari interessati e il giudizio di merito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza suddetta.

Nei confronti dei candidati, non in servizio nella Guardia di finanza, che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al successivo articolo 14, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente provvederà a richiedere i seguenti atti:

- a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle Amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
- copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
- c) dichiarazione del casellario giudiziale;
- d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.

I candidati, risultati idonei alla prova scritta, dovranno presentare direttamente o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA / APPIO, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo articolo 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'articolo 21, dovranno presentare o far pervenire al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

- a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
 - 1) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
 - 2) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva:

- b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che abbiano prestato o prestino servizio militare;
- c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento o di sottufficiale, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza in qualità di allievo maresciallo.

I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformità dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Università.

I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 4, lettera b), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere, successivamente, regolarizzati entro 30 giorni dalla data di restituzione.

Il Comando Centro Reclutamento impartirà disposizioni circa le modalità e i termini di invio da parte dei Comandi del Corpo interessati delle domande di partecipazione al concorso e della documentazione di cui al presente articolo.

Art. 7 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:

- a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
- b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;
- c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;

- d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame.
 - Qualora i concorrenti ammessi alla prova scritta superino le mille unità, la sottocommissione può essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il Presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della Sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a 500;
- e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.

La sottocommissione esaminatrice dell'esame facoltativo di una o più lingue estere e della prova facoltativa di conoscenza dell'informatica è quella indicata al comma 1, lett. d), del presente articolo, integrata rispettivamente da:

- a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;
- b) da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.

Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente comma 1, lett. e), potrà avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Comando Centro di Reclutamento.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 9 Esclusione dal concorso

Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso:

- a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10 Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11 Prova preliminare

I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, L'Aquila (località Coppito), secondo il seguente calendario:

| Martedì 27 aprile 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da A a ARG; |
|--------------------------------------|---|
| Martedì 27 aprile 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da ARI a BET; |
| Mercoledì 28 aprile 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da BEV a CAD; |
| Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CAF a CARI; |
| Giovedì 29 aprile 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CARL a CHIA; |
| Giovedì 29 aprile 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CHIB a COP; |
| Venerdì 30 aprile 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da COR a DANE; |
| Venerdì 30 aprile 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DANG a DENI; |
| Lunedì 3 maggio 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DENL a DIMI; |
| Lunedì 3 maggio 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DIML a FALL; |
| Martedì 4 maggio 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da FALM a FORS; |

| | 13 |
|--------------------------------------|--|
| Martedì 4 maggio 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da FORT a GIAC; |
| Mercoledì 5 maggio 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da GIAD a GUID; |
| Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da GUIE a LAPO; |
| Giovedì 6 maggio 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da LAPP a LUBZ; |
| Giovedì 6 maggio 2004, ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da LUCA a MARI; |
| Venerdì 7 maggio 2004, ore 09.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da MARL a MEN; |
| Venerdì 7 maggio, 2004 ore 15.00, | per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Lunedì 10 maggio 2004, ore 09.00, | da MEO a MUI; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Lunedì 10 maggio 2004, ore 15.00, | da MUL a PAGE; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Martedì 11 maggio 2004, ore 09.00, | da PAGG a PEL; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Martedì 11 maggio 2004, ore 15.00, | da PEM a PIZ; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Mercoledì 12 maggio 2004, ore 09.00, | da PLA a REO; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15.00, | da REP a RUSS; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Giovedì 13 maggio 2004, ore 09.00, | da RUST a SCH; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Giovedì 13 maggio 2004, ore 15.00, | da SCI a SPAR; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Venerdì 14 maggio 2004, ore 09.00, | da SPAS a TORR; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere |
| Venerdì 14 maggio, 2004 ore 15.00, | da TORS a VICC; per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da VICD a Z. |
| | |

I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione di cui al precedente comma, dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare venerdì 14 maggio 2004, ore 15,00.

Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Ciascun candidato dovrà presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:

- a) idoneo documento di riconoscimento;
- b) una penna a biro a inchiostro nero.

Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.

La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito internet <u>www.gdf.it</u>, nella sezione "concorsi".

Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati:

- a) sarà disponibile sul sito internet www.gdf.it una mappa dell'itinerario;
- b) sarà allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione ferroviaria e dal terminal "Colle Maggio".

I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'articolo 20 del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti.

L'assegnazione e la revisione dei test saranno eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.

Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alle successive fasi concorsuali i candidati classificatisi nei primi 1500 posti della graduatoria. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato, quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% e, quindi, le 300 unità. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.

Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi, esclusi dal concorso, se non riceveranno:

- a. qualora non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la convocazione per la visita medica preliminare entro il 15 luglio 2004;
- b. qualora appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la convocazione per la prova scritta entro il 6 agosto 2004.

Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso:

- a. giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 12 Accertamento dell'idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento Guardia di finanza, in Roma.

L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è, immediatamente, comunicato all'interessato il quale può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo articolo 13, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.

La visita medica di revisione sarà effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento.

Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

Il candidato, risultato assente alla visita medica di primo accertamento e all'eventuale visita di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sarà comunicato agli interessati, è definitivo.

Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13 Requisiti psico-fisici

Le sottocommissioni, incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.

I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorporali, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verrà presentato entro 40 giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica di primo accertamento.

La positività al suddetto accertamento comporterà l'esclusione dal concorso.

I candidati saranno sottoposti a visita:

- a) neurologica;
- b) psichiatrica;
- c) otorinolaringoiatrica;
- d) oculistica;
- e) odontostomatologica;
- f) ginecologica.
- 1. I candidati all'atto della visita medica di primo accertamento devono, comunque, avere:
 - statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
 - statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
 - acutezza visiva:
 - ? uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
 - ? campo visivo e motilità oculare normali;
 - ? visione binoculare;
 - ? senso cromatico normale alle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica, muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati verrà effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi, che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui *deficit* non sia superiore ai sequenti parametri:

- monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
- bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.

Saranno, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.

Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.

- 2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
 - radiografia del torace;
 - dell'urina ed ematochimici;
 - elettrocardiografico e visita cardiologica;
 - test psico-clinici.

I concorrenti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.

I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al precedente punto 1., saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non è ammessa visita di revisione.

Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato sarà, allo scopo sopraindicato, sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto:

- a. ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
- comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 novembre 2004.

Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza al 14 giugno 2004, non è sottoposto alla visita medica.

Art. 14 Ammissione alla prova scritta

I candidati giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 12, nonché i militari del Corpo che hanno superato la prova preliminare di cui al precedente articolo 11, sono ammessi a sostenere la prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati, che si svolgerà nel giorno, nell'ora e nella sede comunicati agli stessi dal Comando Centro di Reclutamento.

Art. 15 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 16 Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d).

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi.

I candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso.

Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di concorso di cui ai successivi articoli 17 e 18, entro il 30 ottobre 2004, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.

Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17 Accertamenti attitudinali

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.

L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).

Detti accertamenti si articolano in:

- a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
- b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
- c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che sarà comunicato agli interessati, è definitivo.

Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.

Art. 18 Prova orale

La prova orale avrà luogo davanti alla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), e consiste in:

- a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
- b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
- c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),

nei limiti del programma allegato 3 al presente bando.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi.

Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.

Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Prima dell'effettuazione della prova orale, la sottocommissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.

Art. 19 Prove facoltative

Il candidato, che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui al precedente articolo 18, sarà sottoposto all'esame facoltativo di una o più lingue estere prescelte, con le modalità indicate in allegato 4 al presente bando.

Il giudizio sul citato esame è espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lett. d), integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.

La sottocommissione assegnerà, sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguirà nel punteggio della graduatoria unica di merito la maggiorazione di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera a).

Il candidato, che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui al precedente articolo 18, sarà sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, con le modalità indicate in allegato 4 al presente bando.

La sottocommissione assegnerà, per la prova di cui al comma 4, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguirà nel punteggio della graduatoria unica di merito la maggiorazione di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera b).

Il giudizio sul citato esame è espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lett. d), integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.

Art. 20 Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenterà per sostenere la prova scritta prevista all'articolo 14, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Relativamente alle altre fasi concorsuali, i Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), ed e), hanno facoltà, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel

rispetto del calendario delle stesse. Le istanze, inviate presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, dovranno essere anticipate via fax al numero 0624290663 oppure 0624290669.

Art. 21 Graduatoria

La graduatoria unica di merito sarà compilata dalla sottocommissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d).

Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere f) e g).

Per la formazione della graduatoria è presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui ai precedenti articoli 14 e 18, così maggiorata:

- a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui al precedente articolo 19, per ogni lingua estera conosciuta:
 - 1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
 - 2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
 - 3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
- b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui al precedente articolo 19:
 - 1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
 - 2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
 - 3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
- c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:
 - 1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
 - 2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
 - 4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
 - 5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199;
 - 6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo "sovrintendenti";
 - 7) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;
 - 8) 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze Armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
 - 9) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze Armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori,

- operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
- 10) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
- d) 2 ventesimi per il diploma di laurea.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In caso di ulteriore parità, saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli di cui al presente articolo saranno ritenuti validi, se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso sia stata inviata nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3.

Per i militari in servizio nel Corpo la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sarà acquisita d'ufficio.

Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dall'autorità dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine della stessa risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 22 Ammissione dei vincitori al corso

Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorità di Governo, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualità di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale saranno sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, al fine di accertarne il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.

Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire:

- a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
- b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.

Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, all'atto della loro ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.

Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al precedente comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.

Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al precedente comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Comando Centro di Reclutamento – Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.

I concorrenti, convocati dal Comando Centro di Reclutamento per essere sottoposti alla visita medica di cui al precedente comma 6, dovranno presentare il certificato ed il test (se di sesso femminile) previsti, rispettivamente, all'art. 13, commi 2 e 8.

I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico al Comandante Generale della Guardia di finanza, *ex* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.
 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 23 Mancata presentazione al corso

Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, dovranno essere comunicati al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, L'Aquila (località Coppito) a mezzo fax, al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al numero 0862342215, che li valuterà e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvederà a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando di appartenenza,

se militare della Guardia di finanza, ovvero tramite il competente Comando Provinciale della Guardia di finanza, se non appartenente al Corpo.

Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato sarà rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 24

Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza straordinaria per esami

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata, in data 6 novembre 2001, dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.A. ed approvata con decreto dirigenziale 2 dicembre 2001, n. 384258.

Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, potrà essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta e non siano frequentatori di corsi.

Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537), potranno, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Le spese sostenute per vitto e alloggio per la partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.

La partecipazione agli esami dovrà essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 25 Assegnazione al termine del corso

Al termine del citato corso d'istruzione, i marescialli saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 26 Sito internet ed informazioni utili

Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.qdf.it

Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova scritta, nonché la graduatoria unica di merito del concorso.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per le finalità concorsuali e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 9 febbraio 2004

Gen. C.A. Roberto Speciale